



Istituto per l'Oriente
"C.A. Nallino"

Centro Interdisciplinare
di Studi sul Mondo Islamico
"Francesco Castro"



الكتاب و الميزان

IL LIBRO E LA BILANCIA

Studi in memoria di Francesco Castro

a cura di

MASSIMO PAPA - GIAN MARIA PICCINELLI
DEBORAH SCOLART

Tomo II



Edizioni Scientifiche Italiane

PAPA, Massimo; PICCINELLI, Gian Maria; SCOLART, Deborah (*a cura di*)
الميزان و الكتاب Il Libro e la Bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro - tomo II
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011
pp. X + 766; 24 cm
ISBN 978-88-495-2213-6

© 2011 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
00185 Roma, via dei Taurini 27

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO)
Via delle Erbe, 2 - 20121 - Milano: tel. e fax 02-809506; e-mail: aidro@iol.it

Maurizio Oliviero

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
NEI PAESI ISLAMICI:
PROFILI DI METODO E TENDENZE COSTITUZIONALI

1. *Le questioni metodologiche.*

La classificazione delle forme di Stato e di governo costituisce, come è noto, uno degli strumenti della comparazione nel diritto costituzionale. Essa consiste nella enucleazione di caratteristiche generali comuni ad una serie di ordinamenti giuridici concreti precedentemente presi in esame, al fine di ordinare in modo razionale gli oggetti comparati, per mezzo dei quali vengono poi valutate e conseguentemente collocate le singole esperienze giuridiche. Questo scritto si propone di esaminare, in forma necessariamente sintetica, il tema particolarmente complesso della classificazione nei Paesi del mondo islamico, dando per noti i concetti teorici del diritto pubblico¹.

A tal fine, in questa sede, con l'espressione forma di Stato si fa riferimento all'insieme dei principi e delle regole fondamentali che disciplinano i rapporti fra lo Stato, inteso non come ordinamento ma come apparato titolare del potere, e la comunità dei cittadini, singoli o associati. Con forma di governo, invece, si intende il complesso delle regole che caratterizzano la distribuzione del potere tra gli organi di vertice dell'apparato e, quindi, che disciplinano i rapporti tra gli organi costituzionali.

Tuttavia, sotto il profilo metodologico, occorre ricordare che tale dottrina della forma di Stato e di governo si afferma nel diritto comparato prevalentemente in relazione agli ordinamenti di derivazione liberale. Per tali ragioni, quando questi strumenti di comparazione vengono applicati a contesti ed esperienze giuridiche totalmente o parzialmente estranei alla tradizione liberaldemocratica (come nel caso dei Paesi islamici), si impone una particolare cautela, anche al fine di evitare il rischio di sottovalutare tutte quelle caratteristiche proprie dei sistemi giuridici di diversa tradizione che, altrimenti, non

¹ - La letteratura sul tema è vasta ed articolata. Per una prima ricostruzione si rinvia a M. VOLPI, *Libertà ed autorità. La classificazione delle forme di Stato e di governo*, Torino, 2007, ed ivi dottrina citata.

troverebbero alcuna rilevanza scientifica². In altre parole, l'obiettivo che si pone in questi casi al comparatista non è tanto quello di costringere forzatamente in rigidi schemi classificatori (elaborati per altri contesti giuridici) le caratteristiche proprie di una tradizione giuridica altra, quanto piuttosto quello di verificare costantemente la loro efficacia e, ove necessario, stimolare una nuova riflessione circa i criteri di classificazione fin qui elaborati dagli studiosi. D'altra parte, l'evoluzione storica della scienza comparatistica dimostra come, anche in passato, i suoi momenti più fecondi siano stati quelli in cui, messe da parte le dispute sulla classificazione delle conoscenze acquisite, ci si è rivolti con spirito nuovo allo studio di realtà fino ad allora trascurate e nei confronti delle quali queste classificazioni apparivano già in partenza inadeguate³.

Quanto appena sostenuto appare ancora più opportuno laddove il campo di indagine coinvolga tutte quelle realtà istituzionali che oggi ruotano intorno al diritto islamico, anche in considerazione della scarsa attenzione che, per molti anni, la letteratura giuridica in *Occidente* (da intendersi come entità generale concettualmente eurocentrica ed in antitesi all'*Oriente*), ha dedicato allo studio dei sistemi islamici⁴. È infatti solo attraverso lo studio complessivo della tradizione giuridica islamica, partendo dal diritto musulmano classico, dalle sue fonti, dalle sue regole, dalle sue scuole che è possibile giungere ad analizzare la nascita dei moderni stati islamici ed il passaggio al diritto legislativo, ai codici ed alle strutture attuali della norma positiva acculturata ai modelli europei⁵. Solo la comprensione delle difficoltà di una tale trasformazione, con una visione endogena al sistema, possono consentire un approccio rigoroso per un'analisi degli ordinamenti giuridici dei Paesi islamici contemporanei.

Le complessità appena evidenziate e che per ovvie ragioni non possono essere affrontate in questa sede, consentono tuttavia di operare un rinvio al fecondo dibattito da tempo in corso tra i comparatisti circa i criteri metodologici della comparazione. Esse, però, permettono di giustificare il senso

² - In tal senso anche N. J. BROWN, *Constitutions in a Nonconstitutional World*, New York 2002, p. 161 ss.

³ - Sul punto, in particolare, cfr. A. PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, 2ª ed., Milano, 1998 e R. SACCO, "Diritti stranieri e sistemi di diritto contemporaneo", in *Enc. Giur.*, XI, Roma, 2001.

⁴ - Cfr. G.M. PICCINELLI, "Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica", in *Iura Orientalia*, VI, 2005, p. 131-143, in www.iuraorientalia.net.

⁵ - Cfr. F. CASTRO, s.v. "Diritto musulmano e dei Paesi musulmani", in *Enc. Giur.*, XI, Roma, 2001.

della delimitazione dell'oggetto del campo di indagine ai soli Paesi islamici contemporanei. Pertanto, nell'indagine che segue, si tenterà un primo approccio classificatorio delle forme di Stato e di governo dei Paesi islamici contemporanei attraverso l'uso di criteri e categorie in gran parte noti alla scienza comparatistica senza pretese di esaustività e completezza proprio in ragione di quanto fin qui brevemente argomentato.

Alle considerazioni sin qui svolte occorre, infine, aggiungere un ulteriore elemento di prudenza. Bisogna, infatti, tener presente che l'assetto giuridico di un paese cambia nel tempo e il modello ideale utilizzato per le classificazioni, viene sempre elaborato con riferimento ad una certa fase storica della sua evoluzione. In tal senso, la costante instabilità politica che caratterizza buona parte dei Paesi islamici ma, soprattutto, le "rivoluzioni" sociali ed istituzionali che si sono messe in moto in particolare in Medio Oriente a partire dagli inizi del 2011⁶, lasciano intravedere l'inizio di una fase di transizione caratterizzata da processi di democratizzazioni complessi ed imprevedibili per molti dei Paesi analizzati nella trattazione. Le conseguenze istituzionali di questa fase storica, nel momento in cui il presente lavoro viene redatto, non sono valutabili ed in quanto tale le considerazioni che seguono ne sono orfane.

2. I Paesi islamici

La delimitazione e la definizione dell'area di indagine costituisce un'ulteriore problema metodologico.

A tal riguardo, l'espressione "Paesi islamici" viene comunemente utilizzata per indicare l'insieme degli ordinamenti, delle regioni e delle società che si ispirano ai principi della religione islamica ed i cui abitanti sono nella maggioranza musulmani.

Questa definizione, frutto della tradizione scientifica africanista⁷, ha contribuito nel corso degli anni a sviluppare una concezione quasi geografica del mondo islamico⁸, fino ad indicare un insieme territorialmente continuo di paesi, a rigore con profonde differenze tra loro, che si estendono tra l'Atlantico e l'Oceano indiano. A questi se ne aggiungono altri, anch'essi di religione islamica, come l'Indonesia o le terre africane a sud del Sahara.

⁶ - Cfr., da ultimo, T.B. JELLOUN, *La rivoluzione dei Gelsomini*, Milano, 2011.

⁷ - Cfr. J.N.D. ANDERSON, *Islamic Law in the Modern World*, London, 1959, p. 159 ss.

⁸ - Cfr. R. SCHULZE, *Il mondo islamico nel XX secolo. Politica e società civile*, Milano, 2004, p. 9 ss.

Tuttavia, ciò che fa di questi paesi un unico "blocco" non è il solo fattore religioso, bensì una serie di ragioni storiche e politiche⁹. Essi sono stati, a suo tempo, parte più o meno importante dei primi imperi fondati in nome dell'Islam. Insieme hanno costituito il califfato e, più tardi, anche quando il califfo di fatto non ha più governato, hanno continuato a riconoscerne l'autorità. Tra loro si è così mantenuta una certa unità, che non era effettiva, ma esprimeva la comune volontà di riconoscersi in qualche cosa di più ampio, di natura sovranazionale come si direbbe oggi. Questo ideale di Stato, sollecitato dalla politica di Maometto, non è mai stato messo in discussione dalla dottrina islamica tradizionale, la quale ha costantemente teorizzato la possibilità, per i paesi islamici, di riunirsi in un ordinamento che, lasciando ampi margini di autonomia alle varie componenti etniche, avrebbe dovuto realizzare una effettiva unità politica e culturale. In questo modo si è conservata viva nei secoli l'idea di uno Stato islamico anche quando mancava una sua concreta realizzazione¹⁰.

Molti degli equivoci sulla attuale situazione politica ed ideologica del mondo islamico nascono proprio da conoscenze schematiche e superficiali che non tengono conto di questa unità culturale. Infatti, solo tenendo presente tale sostanziale unità si possono poi distinguere, al suo interno, aree più simili fra di loro, per lingua, popoli e costumi: un'area araba, una iraniana ed una turca, per citare quelle fondamentali.

La geografia musulmana tradizionale, nel descrivere le terre dell'Islam, comincia dai paesi arabi, perché essi sono stati la culla dell'Islam e perché qui si trovano le città sante di Mecca e Medina. Tuttavia, all'interno del mondo arabo esistono differenze assai forti. Gli stessi arabi hanno, da sempre, registrato tali diversità e hanno chiamato *Maghreb* (Occidente), i paesi che oggi corrispondono al Marocco, all'Algeria e alla Tunisia e, con qualche forzatura, alla Libia. Costituiscono, invece, il *Mashreq* (Oriente) tutti i paesi che vanno dall'Egitto fino ai confini dell'Iran; essi comprendono la fascia siriano-palestinese, la penisola araba e le regioni che si affacciano sul Tigri e l'Eufrate.

Altro discorso va fatto invece per il *mondo iranico* che, nel contesto islamico, rappresenta un caso a sé. Esso viene, oggi, simbolicamente individuato nei confini dell'antico impero persiano e corrisponde agli odierni Iran, Afghanistan e regione curda (anche se quest'ultima non avendo autonomia, non costituisce una entità politica indipendente). Queste popolazioni, pur riconoscendo l'arabo come lingua veicolare, hanno mantenuto vive le loro

⁹ - Cfr. A. HOURANI, *Storia dei popoli arabi*, Milano, 1992, p. 199 ss.

¹⁰ - Cfr., P. J. VATIKIOTIS, *Islam: Stati senza nazioni*, Milano, 1993.

lingue ed in rapporto all'Islam rivendicano l'elaborazione del nucleo storico-ideologico costitutivo della successiva civiltà islamica.

Nemmeno le *popolazioni turche* provenienti dall'Asia centrale hanno rinunciato alla propria lingua, tanto è vero che l'Anatolia diventerà turca e non araba o persiana. Dopo la loro conversione all'Islam, essi hanno assimilato la cultura iranica ed a partire dall'XI secolo hanno conquistato l'intero mondo islamico costituendo l'impero Ottomano, estendendolo ad Oriente nelle regioni dell'Asia centrale fino in India e ad Occidente giungendo fino ai paesi dell'Europa orientale.

Nella definizione sin qui proposta di "paesi islamici", si è tenuto conto del fatto che essi rappresentano, come si è detto, un tutto continuo. Inoltre tutti hanno fatto parte di questo o quello Stato islamico, per definizione sovranazionale, che si trattasse del Califfato o dell'Impero Ottomano o, addirittura, dell'impero persiano del XVI secolo alternativo a quello ottomano. Tuttavia, occorre segnalare che l'Islam è penetrato anche in altre parti del mondo. L'Indonesia è l'esempio più significativo, ma non solo. Nel passato ci sono stati una serie di regni africani a sud del Sahara che nell'Islam hanno trovato la motivazione ideologica per la loro espansione. Anche in tali esperienze era presente il riferimento all'ideale di Stato islamico nell'organizzazione politica e giuridica, nonostante quando nella pratica ci si discostasse da esso in modo sostanziale. Oggi, la presenza dell'Islam in Africa, dopo la parentesi coloniale, riprende vigore, sia pure con forme meno limpide che nel passato e rientra in una problematica più generale, che riguarda appunto il rapporto tra Islam e politica.

3. *Le forme di Stato e le forme di governo come indicatori delle tendenze costituzionali*

Sulla base di queste considerazioni, l'*Islamic World Countries Studies* nel 2010 ha qualificato come "islamici" ben 56 paesi, quasi tutti dotati di proprie Costituzioni scritte (*dustūr*). Sia pure con formulazioni diverse, i relativi testi costituzionali si richiamano al diritto islamico quale sistema giuridico di riferimento.

Costituiscono una singolare eccezione l'Arabia Saudita ed il Sultanato dell'Oman, i quali hanno adottato quale propria "Costituzione" il testo ufficiale del Corano e la Libia dove, il testo della "*Proclamazione dell'Avvento del Potere del Popolo*" adottato nel 1977, non può essere considerato una vera e propria Costituzione.

In relazione alla forma dello Stato, quasi tutti i Paesi del mondo islamico hanno adottato il modello repubblicano¹¹. Tuttavia, il Bahrain, la Giordania, il Kuwait, la Malaysia, il Marocco e gli Emirati Arabi Uniti sono retti da Monarchie costituzionali.

Vengono classificate, invece, tra le Monarchie assolute di stampo più o meno teocratiche, le esperienze del Brunei, dell'Oman, del Qatar e dell'Arabia Saudita.

Va fatto notare come, quasi ovunque, sia escluso il principio dell'autonomia delle collettività territoriali con un rifiuto quasi generalizzato del federalismo, concependosi le diverse soluzioni organizzative su base territoriale come forma di decentramento amministrativo controllata dal centro. Solo di recente, in alcuni paesi come la Giordania ed il Marocco, sono state introdotte delle modifiche costituzionali che prefigurano forme di autonomia territoriale che sembrano richiamare i noti modelli di organizzazione dello Stato su base regionale.

La maggior parte delle Costituzioni sono caratterizzate da alcuni principi fortemente confessionali in base ai quali l'Islam è quasi sempre proclamato "religione di Stato" (come ad esempio all'art. 6 della Costituzione del Marocco, all'art. 2 della Costituzione dell'Algeria, all'art. 1 della Costituzione della Tunisia, all'art. 3 della Costituzione della Malaysia, all'art. 5 della Costituzione della Mauritania) e la *shari'ca* è sovente definita, con valore programmatico, "la fonte" o "una fonte" del diritto (come ad esempio all'art. 2 della Costituzione Islamica dell'Iran, all'art. 3 della recente Costituzione dell'Afghanistan, all'art. 1 della Costituzione del Sudan, all'art. 2 della recente Costituzione dell'Iraq, all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Araba d'Egitto). Tutte le Carte costituzionali, sia pure con formulazioni generiche, riconoscono il principio del pluralismo religioso.

Costituisce una caratteristica comune il fatto che tutti gli Stati, anche quelli che hanno attuato limitate riforme nel campo del diritto pubblico, riconoscono e rivendicano il potere legislativo, compresa l'Arabia Saudita ed il Sultanato dell'Oman, i quali però affermano che la loro attività legislativa è solo il prodotto della *siyāsa shar'iyya*, cioè è mera attività amministrativa di governo conforme alla *shari'ca*, non produttrice, quindi, di norme giuridiche in senso stretto¹².

A parte rare eccezioni, nella maggioranza dei paesi islamici il diritto musulmano coesiste con il diritto statale, dando luogo ad una pluralità di ordinamenti giuridici entro lo stesso Stato.

¹¹ - Cfr. H. ENAYAT, *Modern Islamic Political Thought*, Austin, 1982, p. 537 ss.

¹² - Cfr. C. MALLAT, *Islam and Public Law*, London, 1993, p. 48 ss.

In tutti questi casi, i vari ordinamenti si trovano a dover affrontare un nodo complicato riguardante i difficili rapporti di coesistenza tra la Legge religiosa (sia essa considerata fonte del diritto o semplicemente ed ambigualmente richiamata tramite l'utilizzo della formula che sancisce l'Islam quale religione dello Stato), la Costituzione, la legislazione ordinaria e le consuetudini locali. In particolare, il rapporto di tensione tra Costituzione e *shari'a*, entrambe considerate leggi supreme, costringe a riformulare le concezioni di molti istituti democratici, la cui esistenza fa parte della dimensione costituzionale degli Stati moderni¹³. Esistono, tuttavia, alcune esperienze costituzionali in cui è in atto, oramai da qualche anno, un processo di recezione di modelli normativi prevalentemente di tradizione romanistica attraverso fenomeni di vera e propria acculturazione giuridica. Una trasformazione profonda che in alcuni casi ha portato alla nascita, più che all'innesto, nella cultura islamica di nuove concezioni giuridiche di tipo laico. Un esempio in tal senso è offerto dalla Turchia contemporanea, dove il diritto islamico ha cessato di avere applicazione del tutto nonostante negli ultimi periodi siano in pieno fermento tentativi di rinascita¹⁴.

L'analisi delle dinamiche istituzionali nei singoli ordinamenti islamici dimostra come la maggior parte degli ordinamenti, rispetto alla forma di governo, abbiano fatto prevalentemente riferimento a strutture istituzionali politicamente omogenee che di regola sono guidate dal vertice dell'esecutivo (Presidente della Repubblica o Capo di Stato monarchico)¹⁵. Il principio della separazione dei poteri, sia pure formalmente previsto in tutte le Costituzioni, appare molto spesso fortemente menomato. Infatti, la totalità delle funzioni costituzionali è tendenzialmente affidata ai diversi vertici degli esecutivi tramite un principio di concentrazione della totalità delle funzioni. Pertanto, funzioni costituenti, di revisione, di normazione, di indirizzo politico, vengono concentrate in un unico complesso organico, con scarse ed inefficaci forme di controllo, in quanto il corpo elettorale, i Parlamenti e le giurisdizioni o sono in genere dotati di funzioni di indirizzo e di controllo meramente formali o vengono privati del loro ruolo di limitazione (a vario titolo) del potere esecutivo. Ciò accade sia a livello di previsioni formali (specifiche disposizioni costituzionali o in seguito al frequentissimo ricorso

¹³ - Per una ricostruzione sul punto, cfr. A. PREDIERI, *Shari'a e Costituzione*. Bari, 2006, p. 5 ss. e M. OLIVIERO, *Ruolo e funzioni degli organi di giustizia costituzionale nei Paesi del Maghreb*, in *Corti nazionali e comparazione giuridica*, a cura di G.F. Ferrari - A. Gambaro, Napoli, 2006, p. 567 ss.

¹⁴ - Cfr. R.H. DAVISON, *Essays in Ottoman and Turkish History*, Texas, 1990, p. 57 ss.

¹⁵ - Cfr. E. CANAL-FORGUES, *Recueil des Constitutions des Pays Arabes*, Bruxelles, 2000

ai regimi derogatori per i casi di emergenze interne ed internazionali) o in via di fatto¹⁶.

Conseguentemente, la legittimazione al potere avviene quasi sempre attraverso una investitura popolare (elezioni spesso variamente controllate), ed in alcuni casi attraverso autoassunzioni del potere (colpi di stato) seguiti da procedimenti formali di ratifica (elezioni, referendum plebiscitari). Laddove le elezioni si svolgono con sufficiente regolarità, va tuttavia fatto notare che, tranne in alcune rarissime eccezioni dovute più che altro alle caratteristiche specifiche dell'ordinamento (come in Libano), il pluralismo politico risulta fortemente condizionato. Infatti si passa da realtà che, sia pur riconoscendo un formale pluripartitismo, presentano dei sistemi caratterizzati da partiti dominanti (come ad esempio in Azerbaijan, in Djibouti, in Egitto, in Kazakistan, in Malaysia, in Sudan, in Siria, in Tajikistan, in Tunisia), a contesti che prefigurano sistemi a partito unico (come in Turkmenistan), fino ad arrivare a sistemi che non riconoscono del tutto la presenza di partiti politici (come nel Brunei, in Kuwait, in Libia, in Oman, in Qatar, in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti). In qualche caso, pur in presenza di una previsione costituzionale che riconosce il pluripartitismo, le singole organizzazioni per poter essere riconosciute devono formalmente aderire ai principi fondamentali della religione islamica (come in Iran).

Tutte queste peculiarità aiutano a comprendere perché quasi tutti i paesi del mondo islamico abbiano previsto nei propri Testi costituzionali formule di organizzazione dei poteri che fanno esplicito riferimento a modelli tendenzialmente presidenziali.

Da un punto di vista esclusivamente statistico, si fa notare come ben 37 dei 56 paesi oggi classificati come islamici, nella scelta della forma di governo, in sede costituente, hanno fatto, più o meno, formale riferimento al modello semipresidenziale offerto dalla Costituzione francese del 1958 (così in Algeria, in Egitto, in Kazakistan, in Kirgizstan, in Pakistan, in Tajikistan, in Tunisia, solo per citare alcuni esempi). Tuttavia, nella pratica, molto spesso le previsioni formali sono rimaste parzialmente inattuate. Anzi, la particolare variabilità della forma di governo semipresidenziale ha comportato in molti di questi paesi un superamento della forma di governo stessa attraverso un rafforzamento incontrollato dell'esecutivo e l'affermarsi della preminenza presidenziale come forma tendenzialmente permanente di con-

¹⁶... In tal senso anche N.J. BROWN, *Constitutions in a Nonconstitutional World*, cit., p. 111 ss.

centrazione di potere (per la quale oggi si parla di neo-presidenzialismo islamico)¹⁷.

Discorso a parte merita la peculiarità della Repubblica iraniana. Infatti, la vigente Costituzione qualifica come presidenziale la forma di governo dell'ordinamento. Tuttavia, la stessa Carta costituzionale colloca al fianco di un Presidente eletto a suffragio universale il Consiglio dei Guardiani. Il Consiglio, che in base alla Costituzione è eletto dal popolo tra un gruppo "di qualificati esperti" nel campo giuridico e religioso, è presieduto dalla Guida Suprema. A quest'ultima, che costituisce la "suprema autorità teologica e giuridica", viene attribuito il potere di nomina della suprema autorità giudiziaria, il comando supremo delle Forze Armate, il potere di destituzione del Presidente della Repubblica per i casi di "violazione dei doveri costituzionali" o "per incompetenza politica", il potere di concessione della grazia o del condono delle pene in applicazione dei criteri islamici. Ma soprattutto, alla Guida ed al Consiglio viene attribuito il potere di vigilare su tutti i casi di conflitto con il diritto islamico, il quale prevale su ogni altra fonte, incluse le norme costituzionali. Si realizza in tal modo un sistema costituzionale misto a prevalenza teocratica¹⁸.

Infine, per quanto riguarda i casi offerti dall'Afghanistan e dall'Iraq, la situazione politica determinatasi negli ultimi anni impedisce di operare una classificazione compiuta. Pur in presenza, in entrambi i casi, di Costituzioni formali recentemente adottate (nel 2004 in Afganistan e nel 2005 in Iraq), esse, per le particolari condizioni ambientali che si sono prodotte negli ultimi anni risultano ancora oggi solo parzialmente attuate. Si preferisce, in questi casi, parlare di "paesi in transizione".

Dalle classificazioni appena delineate emerge un quadro costituzionale in cui appare chiaramente la limitata affermazione del costituzionalismo così come elaborato dalla tradizione democratica occidentale. In molti paesi il divario tra i principi liberal-democratici spesso utilizzati quali modelli di riferimento ed il loro effettivo recepimento ed attuazione rimane assai netto. Questi casi vanno a costituire delle democrazie "di facciata" che si sono assuefatte all'idea di Costituzione come strumento di governo ma non hanno mai assimilato l'idea di Costituzione come tavola di valori e di principi. In molti casi, nelle ricostruzioni più tradizionali, i principi dell'Islam appaiono antitetici alla natura stessa del costituzionalismo.

¹⁷ - Cfr. B. LOPEZ GARCIA - C. FERNANDEZ SUZOR, *Introducción a los regimenes y constituciones arabes*, Madrid, 1985, p. 43 ss.

¹⁸ - Cfr. A. SCHIRAZI, *The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic*, London, 1997.

Tali tendenze costituzionali evidenziano la vera sfida del costituzionalismo del XXI secolo e cioè quella di riuscire a contenere, senza sopprimerli e preoccupandosi di salvaguardarne le identità, i nazionalismi ed i particolarismi religiosi e culturali nell'alveo dei valori della democrazia.

Rispetto a quest'ultima prospettiva, diventa imprescindibile una considerazione generale, valida per tutti i paesi del mondo islamico: la questione centrale resta quella dello sviluppo economico, sociale e culturale e questo dipende non solo dalle classi dirigenti locali, ma anche dalle politiche mondiali e in particolare da quelle che le democrazie consolidate porteranno avanti. Nel mondo islamico la democratizzazione deve andare di pari passo con un miglioramento delle condizioni di vita che renda la popolazione meno incline al fondamentalismo, le cui cause non sono soltanto di natura religiosa, ma anche di natura economica e sociale.

Con queste premesse un processo di modernizzazione del contesto islamico può essere realizzato solo gradualmente e senza forzature e a condizione che si rinunci alla pretesa che una delle due civiltà, ritenuta "superiore", debba prevalere sull'altra e colonizzarla. In altri termini, l'estensione dell'area di applicazione dei principi fondamentali del modello democratico è legata anche alla capacità di quest'ultimo di adattarsi a contesti diversi da quello di origine. E quindi occorre abituarsi all'idea che per un periodo di tempo non breve potrebbero coesistere diversi modelli di democrazia realmente esistenti. Altrimenti non rimane che rassegnarsi alla prospettiva catastrofica dello "scontro delle civiltà" e quindi prepararsi ad un futuro di tragici conflitti.